

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527 - Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi	Modifiche alle normative dopo l’entrata in vigore del decreto	Commento
Art. 1 comma 1 Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991	Art. 1 comma 1 Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, <b>come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.</b>	
	<p><b>Art. 1 bis</b>  <b>Ai fini del presente decreto, si intende per:</b>                      a)“arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;                      b)“parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni</p>	<p>Le armi escluse di cui al punto III dell’allegato I sono in sostanza quelle rese inservibili o inerti mediante procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale, da segnalazione, antiche e loro riproduzioni</p> <p><b>Esclude definitivamente il caricatore dalle parti d’arma</b></p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;</b>  <b>c)“parte essenziale”:</b> il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;  <b>d)“munizione”:</b> l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;  <b>e)“tracciabilità”:</b> il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;  <b>f) “intermediario”:</b> una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;  <b>g)“armaiolo”:</b> qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.</p>	<p>Inserisce nel concetto di munizione il bossolo , l'innesco la polvere da sparo, la pallottola o i proiettili se utilizzati su un arma da fuoco (in cui non rientrano le armi antiche o le repliche vedi sopra).</p> <p>Inserisce la figura dell'intermediario di armi comuni che era stata sinora esclusa . Cosa accade se trovo un'arma per un amico ?</p>
<p>Art. 2 comma 2                  Possono chiedere il rilascio della carta</p>	<p><b>Art. 2 comma 2</b>  <b>Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le</b></p>	<p>Introduce definitivamente la</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>europea d’arma da fuoco le persone residenti nel territorio dello Stato che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p><b>persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</b></p>	<p>possibilità di richiedere la carta europea anche per i cittadini europei domiciliati nel territorio dello Stato (prima solo i residenti).</p>
<p>Art. 2 comma 3                  La domanda è presentata al questore della provincia di residenza e deve contenere oltre alle generalità dell’interessato, i dati identificativi dell’arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegati le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.</p>	<p>Art. 2 comma 3                  La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, <b>per i cittadini dell’Unione europea al Questore della provincia di domicilio</b> e deve contenere oltre alle generalità dell’interessato, i dati identificativi dell’arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegati le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.</p>	<p>Vedi sopra</p>
<p>R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p>		
<p>Articolo 28                   Oltre ai casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la</p>	<p>Articolo 28                   Oltre ai casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, <b>l’assemblaggio</b>, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del</p>	<p>Inserisce il divieto di assemblaggio,</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad essa analoghe, nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.</p>	<p>ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad essa analoghe, nazionali o straniere.</p> <p>Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.</p> <p>La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. <b>La validità della licenza è di 2 anni.</b></p> <p>Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.</p>	<p>apparentemente inutile perché già ricompreso nel divieto di fabbricazione. Si veda anche la parte sulla sostituzione delle parti fondamentali.</p> <p><b>Inserisce la validità della licenza per armi da guerra per due anni</b></p> <p>Aumenta l’importo dell’ammenda da 6 (nel minimo) a 10 volte (nel massimo)</p>
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>In contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila.</p>	<p>In contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni <b>e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.</b></p>	
<p>Articolo 31</p> <p>Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.</p> <p>La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.</p>	<p>Articolo 31</p> <p>Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, <b>assemblarle</b>, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.</p> <p><b>Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.</b></p>	<p><b>Estende la validità della licenza per armi comuni a tre anni.</b></p>
	<p><b>Articolo 31 bis</b>  <b>Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.</b>  <b>Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.</b></p>	<p><b>Istituisce la licenza per l’intermediario di armi, valida tre anni e rilasciata dal Prefetto. L’intermediario ogni anno deve dare comunicazione al Prefetto delle</b></p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>La mancata comunicazione può comportare in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.</b></p> <p><b>Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.</b></p>	<p><b>operazioni effettuate.</b></p> <p>Primo rinvio al regolamento</p>
<p>Articolo 35</p> <p>Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell’attività. I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venuto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.</p>	<p>Articolo 35</p> <p><b>L’armaiolo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.</b></p> <p><b>Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.</b></p> <p><b>Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010 n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.</b></p> <p><b>Gli armaioli</b> devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità <b>dei privati</b> che hanno acquistato o venduto loro le armi, <b>nonché</b> la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto</p>	<p><b>Istituisce l’obbligo di tenuta del registro in formato elettronico</b></p> <p><b>Istituisce l’obbligo di tenuta del registro da 10 a 50 anni</b> (tolta la frase “dopo la cessazione dell’attività”). <b>L’obbligo è in capo all’autorità di PS cui vengono consegnate alla cessazione dell’attività (vedi sotto)</b></p> <p>Stabilisce che alla chiusura dell’esercizio i registri in formato cartaceo ed elettronico siano versati presso l’Autorità di PS cui</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.</p> <p>Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi dal quale risulti che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.</p>	<p>esibiti dagli interessati. <b>Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.</b></p> <p>E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a <b>minori di anni 18</b>; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.</p> <p>Il questore <b>subordina</b> il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato <b>rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</b>, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, <b>ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.</b></p> <p><b>Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.</b></p> <p><b>L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.</b></p>	<p>spetta l'obbligo di conservazione</p> <p><b>Istituisce la possibilità di trasmettere per via telematica</b></p> <p>Istituisce l'obbligo per il Questore di subordinare il certificato da parte del medico legale ASL, PS ecc.</p>
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a Euro 129.</p> <p>L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a Euro 129.</p>	<p><b>Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.</b></p> <p><b>In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.</b></p>	<p>Istituisce l'obbligo di avviso ai parenti con le modalità di cui al regolamento</p> <p>Raddoppia la reclusione per gli armaioli che sbagliano a tenere il registro (alla faccia della depenalizzazione) . L'ammenda è aumentata di 31 volte nel minimo e 155 volte nel massimo.</p> <p>Raddoppia la reclusione per chi acquista o cede armi senza nulla osta e aumenta l'ammenda di 15,5 volte e 75,5 volte</p>
--	--	--

Avv. S. Gentile per FISA



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Articolo 38</p> <p>Chiunque detiene armi, munizioni, o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, la comando dei carabinieri.</p>	<p>Articolo 38</p> <p><b>Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma di Carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</b></p>	<p><b>Passa dalla denuncia immediata ad un periodo di 72 ore</b>  <b>Istituisce la possibilità di denuncia per via telematica.</b> Istituisce l'estensione del sistema informatico degli esplosivi (sistema G.E.A. di cui al D.L. richiamato) anche alle armi. Le spese del sistema GEA sono sostenute dalle imprese, rimarrà l'obbligo del registro cartaceo). Il sistema GEA prevede una serie incredibile di adempimenti tra cui la reperibilità fuori dall'orario di lavoro ecc. (vedasi DL 25.1.2010 nr. 8)</p>
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Sono esenti dall’obbligo di denuncia:                  a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;                  b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;                  c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.                  L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.</p>	<p>Sono esenti dall’obbligo di denuncia:                  a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;                  b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;                  c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.                  L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.</p> <p><b>Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni a certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.</b></p>	<p>Istituisce l’obbligo di presentare <b>ogni sei anni la certificazione medica</b> nella mancanza della quale il prefetto può vietare la detenzione.</p>
--	---	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.</b></p> <p><b>Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.</b></p>	<p>Istituisce l'obbligo di ridenunciare l'arma ogni volta che viene trasferita</p> <p>Istituisce l'obbligo che il luogo di offrire adeguate garanzie di sicurezza (al posto della ordinaria diligenza attuale di cui all'art. 20 della L. 110/1975)</p>
<p>Articolo 42                  Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.</p>	<p>Articolo 42                  Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.</p> <p><b>Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.</b></p>	<p>Istituisce l'obbligo di avviso del rilascio di licenza di porto armi a tutti i familiari conviventi maggiorenni del richiedente con un altro</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.</b></p>	<p>pericoloso richiamo al regolamento (che probabilmente lo farà diventare un nulla osta dei familiari conviventi)</p>
<p>Articolo 55                  Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.                  I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.</p> <p>Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione</p>	<p>Articolo 55                  Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.  <b>Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.</b>                  I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.</p> <p>Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato <b>per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.</b>  <b>Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati</b></p>	<p>Istituisce il registro in formato elettronico con le modalità di cui al regolamento.</p> <p>Aumenta l'obbligo di tenuta da 5 anni a 50 anni dopo la chiusura. Anche qui l'obbligo spetta in capo</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>dell'attività.</p> <p>E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.</p> <p>Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.</p>	<p><b>all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per i periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.</b></p> <p>E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.</p> <p>Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.</p>	<p>all'Autorità di PS dopo la consegna alla cessazione dell'attività.</p> <p>I registri delle operazioni giornaliere devono essere depositati in formato cartaceo ed elettronico (ora solo cartaceo) presso l'Autorità di PS. Nuovo riferimento al sistema GEA</p>
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.</p> <p>Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a € 154,00. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplosive di V<sup>a</sup> categoria, gruppo D e gruppo E.</p> <p>L'acquirente o cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino ad € 154,00.</p>	<p>Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.</p> <p>Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a € 154,00. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplosive di V<sup>a</sup> categoria, gruppo D e gruppo E.</p> <p>L'acquirente o cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino ad € 154,00.</p>	
--	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Articolo 57                  Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.                  E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.</p>	<p>Articolo 57                  Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.                    E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.    <b>La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.</b></p>	<p>Istituisce la licenza del Sindaco per i poligoni privati (ora non prevista) ove non vi sia un ufficio di PS (minimo un commissariato, le Stazioni CC NON sono uffici di PS). Dove c'è ufficio di PS la licenza va fatta a quell'ufficio che sente il Sindaco.    <b>Altro pericoloso richiamo al regolamento ed alla disciplina transitoria.</b></p>
---	---	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p><b>Legge 2 ottobre 1967 n. 895</b>  <b>Disposizioni per il controllo delle armi</b></p>		
<p>Articolo 1                  Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 413 a euro 2.065 .</p>	<p>Articolo 1                  Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa <b>da 10.000 euro a 50.000 euro.</b></p>	<p>Aumenta la multa di 24,2 volte nel minimo e 24,2 nel massimo</p>
<p>Articolo 2                  Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 .</p>	<p>Articolo 2                  Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa <b>da 3.000 euro a 20.000 euro .</b></p>	<p>Aumenta la multa di 14,5 volte nel minimo e di 12,9 volte nel massimo</p>
<p>Articolo 3                  Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli</p>	<p>Articolo 3                  Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è</p>	



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell’emanazione dell’ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 .</p>	<p>punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da <b>3.000 euro a 20.000 euro.</b></p>	<p>Aumenta la multa di 14,5 volte nel minimo e 12,9 nel massimo</p>
<p>Articolo 4                  Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 .</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.</p>	<p>Articolo 4                  Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da <b>4.000 euro a 40.000 euro.</b></p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.</p>	<p>Aumenta la multa di 19,4 volte nel minimo e di 19,3 volte nel massimo</p>
<p>Articolo 5                  Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba</p>	<p>Articolo 5                  Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi <b>e delle loro parti</b>, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.</p>	<p>Sembra una cosa di poco conto ma istituisce surrettiziamente il divieto di trasporto di parti di arma</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.</p>		
<p>Legge 18 aprile 1975 n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.</p>		
<p>Articolo 2 Armi e munizioni comuni da sparo.</p> <p>Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:</p> <p>a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;                  b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;                  c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;                  d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento</p>	<p>Articolo 2 Armi e munizioni comuni da sparo.</p> <p>Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:</p> <p>a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;                  b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;                  c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;                  d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;                  e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;                  f) le rivoltelle a rotazione;                  g) le pistole a funzionamento semiautomatico;</p>	

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>semiautomatico;  e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;  f) le rivoltelle a rotazione;  g) le pistole a funzionamento semiautomatico;  h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.  Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.  Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi</p>	<p>h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo .  Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari  <b>Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</b>  Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona .  Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga</p>	<p>Istituisce definitivamente il divieto ex lege la produzione – vendita ecc. di armi camerate in 9x19 Parabellum. Nei casi consentiti (ossia forze armate, polizia <b>ESPORTAZIONE</b>) <b>BASTERA' LA LICENZA DEL QUESTORE.</b></p>
---	---	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona . Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore . Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono</p>	<p>rilasciata apposita licenza del questore . Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.</p>	
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.</p>		
<p>Articolo 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere.</p> <p>Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.</p> <p>Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.</p>	<p>Articolo 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere.</p> <p>Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, <b>storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.</b></p> <p>Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, <b>gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.</b></p>	<p><b>E' definitivamente vietato il porto degli Gli storditori elettrici</b></p> <p>Istituisce il divieto di porto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo deipuntatori laser di <b>classe pari o superiore al 3b</b> di cui alla norma CEI EN 60825. I laser per le armi sono salvi.</p> <p><b>I giocattoli riproduttori armi di</b></p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.</p> <p>E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.</p> <p>Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire da euro 103 a euro 413.</p> <p>La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p> <p>Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con</p>	<p>Il contravventore è punito con l'arresto <b>da sei mesi a un anno</b> e con l'ammenda <b>da 1.000 euro a 10.000 euro</b>. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.</p> <p>E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto <b>da uno a tre anni</b> e con l'ammenda <b>da 3.000 euro a 20.000</b>.</p> <p>La pena è dell'arresto <b>da tre a sei anni</b> e dell'ammenda <b>da 5.000 a 20.000 euro</b> quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p> <p>Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto <b>da sei a diciotto mesi</b> e con l'ammenda <b>da 2.000 a 20.000 euro</b>.</p>	<p><b>cui all'art. 5 comma 4 L.110/1975 sono le armi a salve NON le softair (dice infatti che devono avere canna occlusa)</b></p> <p>Aumenta l'ammenda da 19 volte nel minimo a 48,5 volte nel massimo.</p> <p>Aumenta la pena dell'arresto di 3 volte nel minimo a 2 volte nel massimo e l'ammenda di 29,1 volte nel minimo a 48,4 nel massimo</p> <p>Aumenta la pena dell'arresto di tre volte nel minimo e due volte nel massimo e dell'ammenda da 24,2 volte nel minimo 48,4 volte nel massimo</p> <p>Aumenta la pena dell'arresto di tre volte nel minimo, invariato il massimo e dell'ammenda</p>
---	---	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>l'ammenda da euro 103 a euro 413.</p> <p>La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.</p> <p>Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.</p> <p>Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.</p> <p>Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p> <p>Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano</p>	<p>Avv. S. Gentile per FISAT</p>	<p>da 19,4 volte nel minimo 48,4 volte nel massimo</p>
--	----------------------------------	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>adoperati come oggetti contundenti.</p>		
<p>Articolo 5 Limiti alle registrazioni.                  Divieto di giocattoli trasformabili in armi.</p> <p>Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.</p> <p>L'articolo 4 bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.</p> <p>Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.</p>	<p>Articolo 5 Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi.</p> <p>Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e degli <b>strumenti</b> pirici.</p> <p>L'articolo 4 bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.</p> <p>Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli <b>strumenti di cui al presente articolo.</b></p>	<p><b>Cambia il nome dei giocattoli pirici in strumenti pirici. Non viene variato nulla per la vendita di bossoli, inneschi, palle delle cartucce a pallini.</b></p> <p><b>Cambia la definizione dei giocattoli riproducenti armi in strumenti</b></p>



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.</p> <p>Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.</p> <p>Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione.</p>	<p>Gli <b>strumenti</b> riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.</p> <p><b>I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.</b></p> <p><b>Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.</b></p> <p><b>Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di Prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero</b></p>	<p>Gli strumenti (ossia le armi a salve NON le softair) devono avere canna ostruita, non essere in grado di camerare cartucce, avere tappo rosso inamovibile.</p> <p><b>Gli strumenti softair diventano vendibili solo ai maggiori di 16 anni, energia on superiore al joule misurata ad un metro dalla volata. Obbligo di colorare la canna per 3 cm (prima era solo per chi le produce).</b></p>
--	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 516 euro a 2.582 euro.</p> <p>Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.</p>	<p><b>dell'Interno.</b>  <b>Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.</b></p> <p>Chiunque produce o pone in commercio gli <b>strumenti</b> riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa <b>da 1.500 euro a 15.000 euro.</b></p> <p>Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di <b>strumenti</b> riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.</p>	<p>Istituisce la prova presso il banco e la catalogazione presso il Ministero dell'Interno.</p> <p>Aumenta la pena della multa di 2,9 volte nel minimo e 5,8 volte nel massimo. Vale solo per gli strumenti riproducenti armi.</p>
<p>Articolo 8 Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi.</p> <p>La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi,</p>	<p>Articolo 8 Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi.</p> <p>La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di</p>	

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.</p> <p>La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere</p>	<p>pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.</p> <p>La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49</p>	
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.</p> <p>Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.</p> <p>L'accertamento della capacità tecnica</p>	<p>del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.</p> <p>Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.</p> <p>Coloro che, <b>nei dieci anni antecedenti</b> alla presentazione della prima istanza, hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.</p> <p>L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.</p>	<p><b>Limita l'esenzione dall'obbligo del certificato maneggio armi solo a chi abbia fatto parte delle FAA ecc. nei dieci anni precedenti.</b></p>
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.</p> <p>La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>L'articolo 33 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.</p>	<p>La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>L'articolo 33 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.</p>	

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo</p> <p>A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.</p> <p>Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell' art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l' osservanza delle norme vigenti per l' esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all' estero. L' erede, il privato o l' ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'</p>	<p>Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo</p> <p>A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.</p> <p>Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell' art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l' osservanza delle norme vigenti per l' esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all' estero. L' erede, il privato o l' ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell' interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.</p>	
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.</p> <p>Chiunque trasferisce le armi di cui all’ articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 206 a euro 2.065 .</p> <p>È punito con l’ ammenda fino a euro 103 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’ avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.</p> <p>Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all’ esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la</p>	<p>Chiunque trasferisce le armi di cui all’ articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa <b>da euro 2.000 a euro 20.000.</b></p> <p>È punito con l’ ammenda <b>fino a euro 1.000</b> chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’ avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.</p> <p>Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all’ esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p>	<p>Aumenta la pena dell’ammenda da 29,7 volte nel minimo 9,7 volte nel massimo</p> <p>Aumenta la pena dell’ammenda da 9,7</p>
--	--	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p> <p>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’ articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica .</p> <p>Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate</p>	<p>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’ articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica .</p> <p>Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto</p>	
--	--	--



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’ interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’ entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.</p> <p>La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.</p> <p>Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 euro 1.032.</p>	<p>tra il Ministro per l’ interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’ entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.</p> <p>La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.</p> <p>Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa <b>da euro 1.500 a euro 10.000.</b></p>	<p>Aumenta la pena della multa da 7,2 volte nel minimo 9,6 volte nel massimo</p>
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Articolo 11 Immatricolazione delle armi comuni da sparo</p> <p>Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.</p>	<p>Articolo 11 Immatricolazione delle armi comuni da sparo.</p> <p><b>Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inseribile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione Europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.</b></p>	<p>Immette l'obbligo di inserire in un'area dedicata anno/paese/luogo fabbricazione/numero catalogo/marchio fabbricante-assemblatore (c'era anche prima), il numero di matricola ed un numero sulle canne intercambiabili.</p> <p>Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna.</p> <p>Ogni marcatura deve essere visibile senza attrezzi.</p> <p>Le parti marcate possono essere sostituite quando inseribili da un armiere previa rottamazione direzione artiglieria.</p>
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Oltre ai compiti previsti dall' art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l' emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L' operazione deve essere annotata con l' attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.</p> <p>Le armi comuni da sparo prodotte all' estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.</p>	<p>Oltre ai compiti previsti dall' art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l' emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L' operazione deve essere annotata con l' attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.</p> <p><b>I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'Interno.</b></p> <p>Le armi comuni da sparo prodotte all' estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.</p>	<p>Il banco immette il simbolo della Repubblica e l'anno di introduzione sul territorio.</p> <p>Istituisce la possibilità di comunicazione telematica al Ministero da parte del Banco.</p> <p>la possibilità per l' Autorità di PS di obbligare l' importatore a passare dalla verifica del banco, di fatto vanificando la Legge 12.12.1973 nr. 993 che riconosce i marchi dei Banchi esteri.</p> <p>Renderà di fatto inutile bancare all' estero (un grande favore al banco di Prova).</p> <p>Norma apparentemente inutile perché se la PS</p>
--	---	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Qualora manchino sulle armi prodotte all’ estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’ importatore deve curare i necessari adempimenti.</p> <p>In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell’ operazione nel registro di cui al secondo comma.</p> <p>Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili</p>	<p><b>Qualora l’ autorità di pubblica sicurezza, nell’ ambito dell’ attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al comma precedente, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’ esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’ arma stessa al Banco Nazionale di Prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’ articolo 14.</b></p> <p>Qualora manchino sulle armi prodotte all’ estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’ importatore deve curare i necessari adempimenti.</p> <p>In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell’ operazione nel registro di cui al secondo comma.</p> <p>Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’ estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.</p> <p>Le norme del presente articolo relative all’ apposizione sulle armi del numero d’ iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).</p> <p>Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di</p>	<p>Qualora l’ Autorità di PS ritenga (e quindi non può farlo in automatico) che l’ arma non sia catalogata o difforme non dà l’ autorizzazione o la ispezione.</p>
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>importate dall' estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.</p> <p>Le norme del presente articolo relative all' apposizione sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).</p> <p>Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l' apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:</p> <p>le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell' entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;</p> <p>le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.</p> <p>Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità</p>	<p>prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l' apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:</p> <p>le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell' entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;</p> <p>le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.</p> <p>Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall' articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato .</p> <p>All' onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1980, all' uopo utilizzando parte dell' accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé .</p> <p>Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .</p>	
--	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>previste dall' articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato .                  All' onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1980, all' uopo utilizzando parte dell' accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé .                  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-15deg);">Avv. S. Gentile per FISAT</p>	
	<p><b>Articolo 11 bis- Tracciabilità delle armi e delle munizioni</b>                  L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.                  Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui</p>	<p>Applica il registro elettronico degli esplosivi alle munizioni. Immette obblighi di conservazione per 50 anni per la P.A.</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>all'articolo 3 della legge 1993, n. 509 nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.</b></p>	
	<p><b>Articolo 13 bis- Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative</b></p> <p><b>Le armi di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.</b></p> <p><b>Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno.</b></p> <p><b>Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno.</b></p> <p><b>La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle</b></p>	<p>Istituisce la possibilità di immettere sul mercato le armi "fuori uso" perché non più in dotazione (redazione ignorante, fuori uso e non più in dotazione sono due concetti diversissimi)</p> <p>Per acquistare si deve avere la licenza (norma inutile)</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>necessarie attrezzature tecniche.</b></p> <p><b>La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.</b></p> <p><b>Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’Interno ed alla Questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.</b></p>	<p>Istituisce la possibilità di disattivare le armi comuni anche ai fabbricanti di armi comuni</p>
<p>Articolo 15 Importazione temporanea di armi comuni da sparo</p> <p>I cittadini italiani residenti all’ estero, o dimoranti all’ estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’ importazione temporanea, senza la licenza di cui all’ art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.</p> <p>Con decreto del Ministro per l’ interno, di concerto con i Ministri per gli affari</p>	<p>Articolo 15 Importazione temporanea di armi comuni da sparo</p> <p>I cittadini italiani residenti all’ estero, o dimoranti all’ estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’ importazione temporanea, senza la licenza di cui all’ art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola, <b>ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.</b></p> <p>Con decreto del Ministro per l’ interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l’ agricoltura e le foreste, per il</p>	<p><b>Istituisce l’importazione temporanea per finalità commerciali (ora solo per caccia e sport)</b></p>



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>esteri, per le finanze, per l’ agricoltura e le foreste, per il commercio con l’ estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’ introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all’ interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.                  Ai fini della presente legge si considera temporanea l’ importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l’ interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.                  Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al seconda comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 20 a euro 103 .</p>	<p>commercio con l’ estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’ introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all’ interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.                  Ai fini della presente legge si considera temporanea l’ importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l’ interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.                  Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa <b>da euro 4.000 a euro 30.000.</b></p>	<p>Aumenta la multa di 200 volte nel minimo a 291 volte nel massimo</p>
<p>Articolo 19 Trasporto di parti di armi                  L’ obbligo dell’ avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo</p>	<p>Articolo 19 Trasporto di parti di armi                  L’obbligo dell’ avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule di armi comuni.</p>	

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.</p> <p>Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l’ arresto non inferiore ad un mese e con l’ ammenda da euro 41 a euro 165 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l’ arresto sino a tre mesi e con l’ ammenda fino a euro 82 se trattasi di parti di armi comuni.</p>	<p>Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l’ arresto non inferiore ad un mese e con l’ ammenda <b>da euro 250 a euro 1.000</b> se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l’ arresto sino a tre mesi e <b>con l’ ammenda fino a euro 500</b> se trattasi di parti di armi comuni.</p> <p><b>Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantire il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.</b></p>	<p>Aumenta l’ammenda di sei volte nel minimo e nel massimo sia per le armi da guerra che comuni</p> <p>Non sono parti d’arma i semilavorati. Altro regalo ad industriali che possono subappaltare i lavori senza licenze di trasporto ecc.</p>
<p>Articolo 20 Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento                  La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi</p>	<p>Articolo 20 Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento</p> <p>La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’ interesse della sicurezza</p>	

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>deve essere assicurata con ogni diligenza nell' interesse della sicurezza pubblica.</p> <p>Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall' autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l' arresto da uno a tre mesi o con l' ammenda fino a euro 516.</p> <p>Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all' ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l' ammenda fino a euro 516 .</p> <p>Chiunque rinventa un' arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l' ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando</p>	<p>pubblica.</p> <p>Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall' autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l' arresto da uno a tre mesi o con l' ammenda fino a euro 516.</p> <p>Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all' ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l' ammenda fino a euro 516 .</p> <p>Chiunque rinventa un' arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l' ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.</p>	
---	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.                  Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all' ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.                  Salva l' applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l' arresto fino a sei mesi e con l' ammenda fino a euro 206.</p>	<p>Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all' ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.                  Salva l' applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l' arresto fino a sei mesi e con l' ammenda fino a euro 206.</p> <p><b>Con uno o più decreti del ministro dell'Interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.</b></p>	<p>Prevede decreti attuativi per stabilire le modalità di custodia di armi parti e munizioni con decreti del Ministro entro sei mesi nonché le modalità di tracciamento telematico.</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>Articolo 22 Locazione e comodato di armi</p> <p>Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p> <p>È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.</p> <p>La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta</p>	<p>Articolo 22 Locazione e comodato di armi</p> <p>Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p> <p><b>Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiole che le ha in carico.</b></p> <p>È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa <b>da euro 2.000 a euro 20.000</b> chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.</p> <p>La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.</p>	<p>Legalizza le armi da fuoco per uso scenico che sono in sostanza armi vere con canna parzialmente occlusa</p> <p>Aumenta la multa di 9,7 volte nel minimo e 12,9 volte nel massimo</p>
--	--	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>abituale.</p>		
<p>Articolo 23 Armi clandestine</p> <p>Sono considerate clandestine:</p> <p>1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.                  È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine .</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 154 a euro 1.549 a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si</p>	<p>Articolo 23 Armi clandestine</p> <p>Sono considerate clandestine:</p> <p>1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.                  È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa <b>da euro 2.000 a euro 20.000</b> chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa <b>da euro 1.000 euro 15.000.</b></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa <b>da euro 2.000 a euro 20.000</b> chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’ articolo 11 .</p>	<p>Aumenta l’ammenda di 9,7 volte nel minimo a 12,9 nel massimo</p> <p>Aumenta la multa di 9,7 volte nel minimo e 14,5 volte nel massimo</p> <p>Aumenta la multa di 12,9 volte nel minimo e nel massimo</p>

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI” – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

<p>applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’ articolo 11 .</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’ identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’ interno ai fini dell’ iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.</p>	<p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’ identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’ interno ai fini dell’ iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.</p>	

Avv. S. Gentile per FISAT

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p><b>Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.</b></p> <p><b>Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono</b></p>	<p><b>Immette la possibilità di varare un decreto per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.</b></p> <p><b>L'avviso di trasporto può essere inviato per via informatica-telematica</b></p> <p>Entro 180 giorni con decreto del Ministero della Sanità ed Interno vengono stabilite le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per il rilascio delle licenze.</p>
--	--	---



Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
 DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.</b></p> <p><b>Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.</b></p> <p><b>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché agli articoli 31 bis, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.</b></p> <p><b>Alle armi di cui alla categoria A,B,C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le</b></p>	<p>Istituisce disciplina transitoria.                  Istituisce scambio dati.</p> <p>Con decreto si stabilirà come funzionerà il sistema informatico</p>
--	---	--

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.</b></p> <p><b>Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, N. 157, si intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.</b></p> <p><b>Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</b></p>	<p><b>Stabilisce che sono armi da caccia anche le carabine di calibro superiore ai 5,6 mm con bossolo inferiore ai 40 mm (come il CX9 Storm Beretta cal 9x21 IMI)</b></p> <p>Però:</p> <p>Rimane il limite di detenibilità dei 200 colpi (invece dei 1500 colpi). In sostanza puoi detenerne infinite (altro favore ai produttori anzi al produttore) ma non oltre 200 munizioni.</p>
--	--	---

Specchio sinottico delle modifiche nella normativa delle armi a seguito della promulgazione del Decreto Legislativo recante  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE RELATIVA AL CONTROLLO  
DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI" – Avv. Silvia Gentile per Federazione Italiana Storia Armi e Tiro

	<p><b>Art. 7 (Disposizioni finanziarie)</b> <b>Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b> <b>Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</b></p> <p><b>Art. 8 (Entrata in vigore)</b> <b>Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.</b></p>	<p>Questo decreto entra in vigore il 1.7.2011</p>
--	---	---

*Avv. S. Gentile per FISAT*